

INVESTIRE IN CINA TRAMITE HONG KONG SENZA INCIAMPARE SULLA NORMATIVA CFC

Gli imprenditori italiani che desiderano operare in Cina spesso decidono di farlo insieme ad un partner locale che garantisca loro un vantaggio competitivo in termini di conoscenza del mercato e di un'efficace gestione delle relazioni aziendali ed istituzionali. L'investimento italiano in Cina spesso avviene attraverso la partecipazione in una nuova società di diritto cinese costituita e partecipata insieme al partner locale, ovvero tramite l'acquisizione di una partecipazione nella società cinese del partner locale. Purtroppo, l'ordinamento giuridico cinese è poco tutelante per i soci stranieri di società residenti. Infatti, in Cina si applica una disciplina societaria diversa a seconda che le società residenti siano partecipate (in tutto o in parte) da soggetti stranieri piuttosto che da soggetti locali. Una società cinese partecipata da soci stranieri è qualificata come una *Foreign invested enterprises* (FIE) quando la partecipazione del socio straniero arriva ad un minimo del 25%. Tali società, che possono assumere esclusivamente la forma di una *joint venture* societaria (EJV), sono soggette ad alcune norme restrittive che, in materia di *corporate governance*, limitano la soluzione di crisi sociali, ciò che in pratica finisce per danneggiare soprattutto il socio straniero. Per ovviare a tali inconvenienti, la soluzione adottata dalla maggior parte degli investitori esteri è quella che prevede la costituzione ad Hong Kong (Regione Amministrativa Speciale della Cina o SAR) di una società in *joint venture* con il socio cinese e, tramite tale società o sub-holding, effettuare la costituzione di una *Newco* cinese, ovvero l'acquisto dell'intera partecipazione sociale nella società *target* cinese dell'imprenditore (partner) locale.

A seguito dell'una o dell'altra operazione di cui sopra, la società cinese per l'ordinamento giuridico cinese sarà classificata una "Wholly foreign owned enterprise" (Wfoe), e come tale, non soggetta alle limitazioni previste dall'ordinamento cinese in materia di *corporate governance* delle *joint venture* societarie residenti. Infatti, il capitale di rischio della società cinese sarà interamente posseduta dalla sub-holding di Hong Kong che, pur facendo politicamente parte della PRC, costituisce un soggetto estero rispetto alla Cina propria, avendo Hong Kong mantenuto una propria giurisdizione (di *common law*) separata ed autonoma (SAR) che non impone ai soci stranieri i limiti previsti dalla normativa nazionale in tema di *corporate governance*.

In passato la partecipazione a qualsiasi operazione che facesse perno intorno ad una società di Hong Kong era pressoché preclusa all'imprenditore italiano (ma non ad altri imprenditori UE) da quando il nostro legislatore, ai fini dell'applicabilità della normativa Cfc, ha deciso di annoverare Hong Kong tra i "paradisi fiscali". Ora, dopo la riforma tributaria (cinese) del 16 marzo 2007, relativa all'imposta sul reddito delle società (*Enterprise Income Tax Law* o EITL) che ha radicalmente modificato il sistema di imposizione fiscale delle società in Cina¹ e la nuova convenzione contro le doppie imposizioni tra Cina ed Hong Kong del 2006, anch'essa entrata in vigore nel 2007, diventa più conveniente oltre

¹ In base alla nuova legge, il reddito prodotto in Cina è assoggettato all'imposta sul reddito delle società con aliquota del 25%. Il dividendo distribuito al socio non residente può subire una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 20% (ovvero, al 10% nel caso di socio italiano per via del trattato contro le doppie imposizioni Italia-Cina). Nel caso, però, il socio non residente sia una società di HK che detiene almeno il 25% del capitale della società cinese, tale ritenuta alla fonte può scendere fino al 5% per via dei relativi accordi Cina-HK. Per quanto riguarda HK, poi, in base alla regola che i redditi prodotti fuori sono esenti da tassazione, i redditi prodotti in Cina dalla società cinese non sosteranno alcuna imposta nella SAR ed i dividendi pagati dalla controllata cinese alla controllante di HK non subiranno alcuna imposizione ai fini dell'imposta sul reddito da parte delle autorità di HK che, a loro volta, non applicheranno alcuna ritenuta alla fonte sugli eventuali dividendi pagati al socio italiano della holding di HK.

che più facile per l'eventuale socio italiano ottenere dalla Amministrazione finanziaria italiana in sede di interpello preventivo la disapplicazione della normativa Cfc, purché si dimostri che la consociata di Hong Kong svolge un'effettiva attività industriale o commerciale; o, alternativamente, che dalla partecipazione nella consociata di Hong Kong, non si consegua l'effetto di localizzare redditi in un territorio a fiscalità privilegiata.

Recenti pronunce della nostra Amministrazione finanziaria confermano che è possibile chiedere ed ottenere in sede di interpello preventivo la disapplicazione della normativa Cfc, quando i redditi derivanti dalla società di Hong Kong siano stati prodotti e tassati in un paese a fiscalità ordinaria (come ad esempio la Cina) e, quando, la detenzione della partecipazione nella sub-holding di Hong Kong non ha una finalità elusiva, ma anzi risponde ad effettive esigenze industriali e societarie.

Modena, 22 ottobre 2008

Dr. Paolo Paracchini, giurista d'impresa
esperto in contrattualistica internazionale